



STUDIO G&G COMMERCIALISTI ASSOCIATI

SOCIO ONORARIO
DOTTORE COMMERCIALISTA
Antonio Zanarotti

SOCI FONDATORI
DOTTORI COMMERCIALISTI
Massimo Lotto
Roberto Valentino

SOCI ORDINARI
DOTTORI COMMERCIALISTI
Angelo Stimamiglio
Federico Caprin
Roberto Dorigato
Benedetta Zanarotti
Teo Di Battista
Alberto Signorini
Sonia Poletto

STUDI FONDATORI
Studio Grieco 1947
Studio Grazioli 1958

SEDE
VICENZA - Via dei Cairoli 9

COLLABORATORI
DOTTORI COMMERCIALISTI
Francesco Ambrosini
Luigi Solinas
Alessandro Prandin
Gianluca Sordato
Marco Beghini
Laura Scalco

DOTTORI
Nicolò Dalla Riva
Arianna Maran

TIROCINANTI
DOTTORI COMMERCIALISTI
Radames Rizzato
Silvia Segnafreddo
Elisa Dalla Riva

Ai nostri Clienti

Vicenza, 24 settembre 2020

Oggetto: Nuovo tracciato XML – Versione 1.6

Con il provvedimento n. 166579/2020 del 20 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche di generazione del file XML alla versione 1.6, approvate con il provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020. Le aziende **potranno** applicare tale versione a partire dal 1 ottobre 2020. Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento ai nuovi requisiti, la trasmissione al SdI e il recapito delle fatture elettroniche saranno consentiti secondo le specifiche della versione 1.5 fino al 31 dicembre 2020.

A partire dal 1 gennaio 2021 sarà **obbligatorio** passare invece al nuovo tracciato in quanto il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.

I principali cambiamenti che sono stati apportati riguardano i tag “Natura IVA” e “Tipo Documento” allo scopo di fornire un’indicazione più dettagliata delle operazioni.

1. Natura IVA

Per quanto riguarda la natura delle operazioni, il nuovo schema sostituisce le generiche codifiche N2, N3 e N6 con una codifica più dettagliata. Restano invariate le codifiche N1, N4, N5.

Codifica attuale (ammessa fino al 31/12/2020)	Nuova codifica dal 01/01/2021 (facoltativa dal 01/10/2020)
N2 – Non soggette	N2.1 – Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 N2.2 - Non soggette: altri casi
N3 - Non imponibili	N3.1 - Non imponibili: esportazioni N3.2 - Non imponibili: cessioni intracomunitarie N3.3 - Non imponibili: cessioni verso San Marino N3.4 - Non imponibili: operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione N3.5 - Non imponibili: a seguito di dichiarazioni d’intento N3.6 - Non imponibili: altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N6 - Inversione	N6.1 - Inversione contabile: cessione di rottami e altri materiali di recupero

contabile	N6.2 - Inversione contabile: cessione di oro e argento puro N6.3 - Inversione contabile: subappalto nel settore edile N6.4 - Inversione contabile: cessione di fabbricati N6.5 - Inversione contabile: cessione di telefoni cellulari N6.6 - Inversione contabile: cessione di prodotti elettronici N6.7 - Inversione contabile: prestazioni comparto edile e settori connessi N6.8 - Inversione contabile: operazioni settore energetico N6.9 - Inversione contabile: altri casi
------------------	--

Si specifica inoltre che non è stato previsto un codice specifico per i servizi internazionali (art. 9 del Decreto Iva), rilevanti per conseguire lo status di esportatore abituale e alimentare il plafond, i quali sembrerebbero non rientrare in alcuna categoria. Fino a differenti istruzioni o ulteriori modifiche sembrerebbe possibile utilizzare il codice N3.4, volendolo considerare come voce residuale. Si attendono inoltre chiarimenti circa le operazioni relative ai beni detassati a fronte dell'emergenza sanitaria per le quali rimane il dubbio se utilizzare il codice N2.2 o N4 (relativo alle operazioni esenti).

2. **Tipo Documento**

Sono state ampliate le tipologie di documenti che possono essere trasmessi a Sdi.

Sono state infatti introdotte le seguenti codifiche:

- a) **TD16**: integrazione fattura reverse charge interno
- b) **TD17**: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- c) **TD18**: integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- d) **TD19**: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
- e) **TD20**: da autofattura ad autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
- f) **TD21**: autofattura per splafonamento
- g) **TD22**: estrazione beni da Deposito IVA
- h) **TD23**: estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
- i) **TD24**: fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a
- j) **TD25**: fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b
- k) **TD26**: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72)
- l) **TD27**: fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Rimangono invariate le codifiche TD01, TD04, TD05, TD07, TD08, TD10 e TD11.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore delucidazione, mentre porge distinti saluti.

Studio G&G Commercialisti Associati